



COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli



AMBITO SOCIALE N23
UFFICIO DI PIANO

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 23 **COMUNE DI NOLA CAPOFILA**

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE E GESTANTI NUBILI

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 56 legge regionale n. 11/2007 i requisiti, le modalità e le procedure per l'accesso all'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, sia esso la madre o il padre, ed appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di bisogno economico come definito dall'art. 4 e l'assistenza alle gestanti nubili.

Gli interventi assistenziali in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore si traducono nell'erogazione di un contributo economico finalizzato a sostenere il processo di sviluppo del minore, offrendo, al genitore che da solo lo alleva, un sostegno economico e psicologico allo scopo di aiutarlo a fare fronte alle esigenze minime del minore.

Gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento mirano in definitiva a tutelare i diritti fondamentali del minore e favorirne un armonico sviluppo della personalità, in una logica di solidarietà sociale, promozione dell'autosufficienza e riduzione del rischio di divisione del nucleo familiare genitore-figlio.

I beni giuridici presidiati dal presente regolamento sono il diritto del minore a vivere un'infanzia e l'interesse del genitore a realizzare la genitorialità il più possibile serena, mediante supporto al superamento delle condizioni di disagio sociale ed economico iniziale ed il rischio di marginalizzazione.

Art. 2 Beneficiari degli interventi

I beneficiari degli interventi previsti nel regolamento sono i minori riconosciuti alla nascita o successivamente da un solo genitore, residenti nei Comuni afferenti all'Ambito N23 (NOLA capofila - CAMPOSANO - CARBONARA DI NOLA - CASAMARCIANO - CICCIANO - CIMITILE - COMIZIANO - LIVERI - ROCCARAINOLA - SAN PAOLO BELSITO - SAVIANO - SCISCIANO - TUFINO - VISCIANO), ed appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di disagio economico come definito dal successivo art. 4.

L'assistenza è estesa anche ai minori stranieri o apolidi, residenti sul territorio comunale ed il cui genitore sia regolarmente presente nel territorio italiano, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso e la ricorrenza della condizione di disagio economico stabiliti dal presente regolamento.

Art. 3 Requisiti di accesso

I requisiti per l'accesso all'assistenza economica di cui al presente regolamento sono:

1. riconoscimento del minore da parte di un solo genitore;
2. il minore per cui si chiede l'intervento non deve aver compiuto il sesto anno di età alla data della presentazione della prima domanda di assistenza;





COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli



AMBITO SOCIALE N°23
UFFICIO DI PIANO

3. residenza nei Comuni afferenti all'Ambito N23 del genitore che lo ha riconosciuto, del tutore e/o dell'affidatario;
4. possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti nei Comuni afferenti all'Ambito N23;
5. il minore deve frequentare regolarmente la scuola fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
6. il minore non deve beneficiare di altri contributi economici erogati da parte del Comune di residenza a qualsiasi titolo in relazione allo stesso esercizio finanziario;
7. il nucleo familiare cui appartiene il minore non deve beneficiare nello stesso anno per cui si chiede l'assistenza, del contributo previsto dalla legge n. 448/1998 art. 65 (assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori compreso lo stesso);
8. stato di bisogno attestato dal Servizio sociale professionale;

Art 4 Condizione di disagio economico e recepimento della disciplina I.S.E.E.

Possono accedere all'assistenza i minori riconosciuti da un solo genitore ed appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito I.S.E.E. prodotto ai sensi della normativa vigente sia pari o inferiore ad euro 7.500,00. In caso di affidamento del minore, la condizione di bisogno economico come sopra individuata deve sussistere in relazione al nucleo familiare dell'affidatario che abbia formulato domanda di assistenza in favore del minore.

Art. 5 Entità del contributo economico

L'entità del contributo economico è determinata sulla base del numero di minori riconosciuti da un solo genitore presenti nel nucleo familiare del richiedente, secondo la tabella di seguito indicata:

- a) per un minore euro 155,00 al mese.
- b) per due minori euro 129,00 al mese per ciascun minore;
- c) per tre o più minori euro 103,00 al mese per ciascun minore.

Gli interventi connessi all'esercizio di tali funzioni sono programmati e definiti nell'ambito dei piani sociali di zona di ambito e finanziati, in coerenza con quanto statuito dalla normativa vigente.

Qualora le risorse stanziare risultino insufficienti per far fronte all'intero fabbisogno, i Comuni afferenti all'Ambito N23 potranno predisporre apposita riduzione proporzionale dei contributi da concedere per l'annualità di riferimento, allo scopo di garantire l'equa ripartizione delle risorse effettivamente disponibili tra tutti gli ammessi all'assistenza.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda di assistenza

La domanda per accedere all'assistenza dovrà essere scritta, sottoscritta e presentata dal genitore che ha effettuato il riconoscimento del minore ovvero da colui che eserciti la potestà genitoriale o dal tutore



COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli



AMBITO SOCIALE N°23
UFFICIO DI PIANO

Qualora il genitore del minore sia a sua volta minorenne, l'istanza per il contributo economico dovrà essere effettuata da colui che esercita la potestà genitoriale, in mancanza di questo, dal tutore nominato con provvedimento dell'Autorità giudiziaria:

In caso di affido del minore la domanda per accedere all'assistenza deve essere presentata dall'affidatario.

L'istanza corredata dalla documentazione prescritta all'art. 7 dovrà essere formulata utilizzando il modello allegato per l'accesso al servizio.

La domanda dovrà essere indirizzata al Servizio sociale del Comune di residenza. L'Ufficio assistenza effettuerà gli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza. Contestualmente, il Servizio sociale professionale, attraverso relazione socio – ambientale provvederà a verificare lo stato di bisogno e ad attestare lo stato di bisogno secondo il modello allegato.

All'esito dell'istruttoria delle domande, l'Ufficio assistenza provvederà a predisporre apposito elenco delle istanze ammesse e delle eventuali escluse con esplicitazione della relativa motivazione.

Si procederà, oltre che negli altri casi previsti, all'esclusione delle domande non prodotte con le modalità di cui al presente regolamento, incomplete e per le quali si è provveduto a richiedere integrazione ai sensi della Legge 241/90 non pervenute entro i termini previsti e/o per carenze dei requisiti di accesso.

Art. 7 Documenti da allegare alla domanda di contributo.

I documenti da allegare sono:

- a) Attestazione ISEE o Dichiarazione sostitutiva unica prodotta ai sensi della normativa vigente;
- b) Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 dei seguenti documenti: nascita del minore con annotazione di cui all'art. 3 del DPR 432 del 02/05/1957, residenza storica del genitore che ha effettuato il riconoscimento, regolare frequenza scolastica da parte del minore per cui si chiede l'assistenza;
- c) Copia del documento di riconoscimento dell'intestatario della domanda;
- d) Copia del codice fiscale dell'intestatario della domanda e del minore;
- e) carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (eventuale).

Il Comuni di residenza si riserva la facoltà di richiedere, per l'accesso al servizio, ulteriori documenti.

Art. 8 Termine per la presentazione della domanda.

La prima domanda di assistenza può essere presentata in ogni momento dell'anno, ma non oltre il compimento del sesto anno di età del minore da assistere. In caso di prima domanda, l'assistenza economica decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata prodotta la domanda ed è condizionata alla sussistenza della copertura finanziaria.

La domanda di prosieguo dell'assistenza per l'anno di riferimento deve essere presentata entro il 31 gennaio dello stesso ed ha validità annuale. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente





COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli



AMBITO SOCIALE N.23
UFFICIO DI PIANO

eventuali variazioni di qualsiasi natura delle condizioni dichiarate. In ogni caso prima del pagamento, verranno disposti d'ufficio i dovuti controlli prima di ogni erogazione dei contributi. In caso di tardiva presentazione della domanda di prosieguo dell'assistenza, il contributo sarà erogato a condizione che sussista la copertura finanziaria e l'assistenza decorrerà dal mese successivo alla presentazione dell'istanza, se avente diritto.

Art. 9 Pagamento dei contributi

Una volta definiti gli elenchi degli ammessi e degli esclusi e perfezionati gli atti amministrativi consequenziali, l'Ufficio competente procederà a predisporre gli atti di liquidazione del contributo a favore dell'intestatario della domanda ed a beneficio esclusivo del minore su base trimestrale (prima erogazione aprile).

Art. 10 Termine e sospensione dell'assistenza

L'intervento assistenziale ha termine:

- a) alla data di assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) in caso di riconoscimento del minore da parte dell'altro genitore, con le forme e le modalità di cui all'art. 254 c.c. o legittimazione del minore ai sensi dell'art. 280 c.c. o per effetto di adozione;
- c) in caso di trasferimento della residenza in un altro Comune nel corso dell'annualità;
- d) in caso di dichiarazioni false o mendaci;
- e) in caso di evasione scolastica da parte del minore risultante dall'attestazione del Dirigente Scolastico l'Istituto di iscrizione ovvero dalla relazione dell'Assistente Sociale rese a seguito di richiesta o nell'ambito dei controlli disposti dall'Ufficio Assistenza;
- f) in caso di irreperibilità sul territorio del minore;
- g) quando emerga l'effettivo conseguimento da parte del soggetto richiedente di altri benefici economici non cumulabili, che trovino causa ovvero abbiano quale presupposto fondante il rapporto di genitorialità rispetto al minore già assistito sempreché si riferiscano alla medesima annualità;
- h) nell'ipotesi di ricovero del minore in regime residenziale e semi residenziale in casa famiglia o comunità educativa con assunzione in tutto o in parte dell'onere della retta a carico del Comune di residenza o di altri Enti;
- i) in caso di superamento nel corso dell'annualità di riferimento della condizione di bisogno economico da parte del nucleo familiare cui appartiene il minore.

L'assistenza sarà inoltre sospesa:

- a) su proposta dell'Assistente Sociale nel caso in cui emerga che il genitore utilizzi il contributo economico per scopi che non sono collegati con la crescita e l'educazione del minore assistito;
- b) su proposta dell'Assistente Sociale quando il minore non assolva con regolarità l'obbligo scolastico;





COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli



AMBITO SOCIALE N°23
UFFICIO DI PIANO

- c) d'ufficio quando per oltre trenta giorni consecutivi il genitore o colui che esercita la potestà genitoriale si renda irreperibile presso il domicilio dichiarato rendendo vano ogni tentativo di indagine sociale da parte del competente servizio sociale ovvero quando nell'arco di trenta giorni consecutivi risulti assente ingiustificato a tre visite domiciliari preannunciate dall'Assistente Sociale.
- d) d'ufficio in caso di presentazione della domanda di rinnovo oltre i termini previsti all'art. 8. In tale ipotesi potrà essere ripristinata con modalità riportate nel su richiamato articolo.

Nell'ipotesi di decadenza o sospensione dell'assistenza è data comunicazione all'intestatario della domanda di contributo.

Art. 11 Estensione dell'assistenza in casi particolari

Nel caso in cui il minore assistito frequenti con meritevole profitto un corso di studio e tale circostanza risulti da documentazione certa ed attendibile, su apposita istanza di parte, l'Ufficio competente può estendere l'assistenza economica sino al compimento del diciottesimo anno di età.

L'estensione dell'intervento economico è disposta di anno in anno, su richiesta del genitore che da solo ha effettuato il riconoscimento e previa acquisizione del parere favorevole dell'Assistente Sociale che redigerà apposita relazione istruttoria.

Art. 12 Assistenza alle gestanti nubili

Gli interventi a favore delle gestanti nubili sono finalizzati a consentire alle gestanti che si trovino in situazioni, di maltrattamento, di difficoltà o di bisogno economico, di poter vivere il periodo della gravidanza, nonché i primi anni con il bambino, in condizioni il più possibile normali.

L'assistenza si esplica attraverso i seguenti interventi:

- a) sostegno psicologico alla madre, finalizzato al recupero delle risorse interiori ed alla consapevolezza dei propri atti, al di riappropriarsi delle funzioni genitoriali ed al miglioramento del rapporto con la prole, la famiglia, l'ambiente sociale e le figure di riferimento e, qualora ci siano, quelle istituzionali;
- b) sostegno per il conseguimento da parte dell'assistita di un'autonomia economico-sociale (recupero dei rapporti o con la famiglia, collocazione del bambino in servizi sociali del territorio, interventi, anche di formazione professionale, tesi a favorire un migliore inserimento della madre nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, di integrazione culturale e professionale, ecc...);
- c) affidamento in idoneo istituto della madre e, dopo il parto, con il bambino, fino al raggiungimento dei tre anni e, per casi eccezionali opportunamente motivati, non oltre il compimento dei cinque anni, allo scopo di eliminare il rischio della separazione forzata nella primissima infanzia;

Modalità e tempi per usufruire dell'assistenza:

1. per usufruire dell'assistenza la gestante nubile deve presentare domanda corredata dalla seguente documentazione prodotta in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00:

- a) modello di domanda come da allegato;
- b) Attestazione ISEE o Dichiarazione sostitutiva unica prodotta ai sensi della normativa vigente
- c) certificato medico indicante le settimane di gestazione rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;





COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli



AMBITO SOCIALE N23
UFFICIO DI PIANO

2. l'intervento assistenziale verrà attuato, salvo comprovanti casi di urgenza entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata dalla documentazione prevista, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

3. il servizio sociale verificherà il perdurare delle condizioni socio-ambientali che hanno dato luogo al provvedimento assistenziale o ricovero in istituto.

L'assistenza presuppone lo stato di bisogno, pertanto può essere erogata a gestanti nubili il cui reddito ai fini dell'ISEE non supera i 7.500,00 € annui. Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale in sede di visita socio-economico-ambientale del soggetto che richiede l'assistenza.

Gli interventi connessi all'esercizio di tali funzioni sono programmati e definiti nell'ambito dei piani sociali di zona di ambito e finanziati, in coerenza con quanto statuito dalla normativa vigente.

Art. 13 ex Premio di riconoscimento

Quando il minore viene riconosciuto o legittimato anche dall'altro genitore decade dal diritto agli interventi assistenziali.

Nel caso di riconoscimento del minore da parte dell'altro genitore, su istanza del genitore che lo aveva riconosciuto da solo, verrà concesso al minore e per esso ai genitori un contributo una tantum pari ad € 540,00 tenuto conto dei massimali stabiliti dalla Regione Campania.

Art. 14 Divieto di cumulo

Gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri interventi economici erogati, o da erogarsi, dal Comune di residenza o da altri Enti.

Al fine di definire la portata del divieto di cumulo deve escludersi innanzitutto la possibilità che lo stesso soggetto che abbia conseguito il contributo a favore del minore riconosciuto da un solo genitore consegua anche un altro contributo economico, facendo valere la presenza del minore già assistito o da assistere ai sensi del regolamento presente, ove i due contributi economici si riferiscano alla stessa annualità.

Per rendere operativo il divieto di cumulo, l'intestatario della domanda dovrà dichiarare di non aver conseguito né richiesto altro contributo o intervento non cumulabile con l'assistenza economica di cui al presente regolamento in relazione alla medesima annualità.

Qualora l'istante abbia semplicemente richiesto ma non conseguito altro intervento non cumulabile, nella domanda per ottenere l'assistenza di cui al presente regolamento l'intestatario dovrà dichiarare a quale dei due interventi intende rinunciare in caso di ammissione ad entrambi i benefici.

Art. 15 Entrata in vigore e norma finale

Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad ogni effetto abrogate disposizioni, disciplinari, regolamenti, accordi o protocolli d'intesa inerenti gli interventi di cui al presente regolamento.

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione ai fini del presente regolamento, indipendentemente dalla modifica formale del presente regolamento.

Al Servizio Sociale
del Comune di

Oggetto: Richiesta contributo economico a favore di figli riconosciuti da un solo genitore, già di competenza ex ONMI, art. 56 L. R. n. 11/2007- anno _____

Il/La sottoscritto/a _____ c.f. _____

Nato/a il _____ a _____ (_____) Residente a

_____ in Via/Piazza _____

_____, n. _____ Tel _____, e - mail/ PEC _____

In qualità di genitore, tutore, affidatario dei seguenti minori;

1. Cognome _____, Nome _____ nato a _____, il _____;
2. Cognome _____, Nome _____ nato a _____, il _____;
3. Cognome _____, Nome _____ nato a _____, il _____;
4. Cognome _____, Nome _____ nato a _____, il _____;
5. Cognome _____, Nome _____ nato a _____, il _____;

CHIEDE

Di accedere al contributo economico a favore dei figli riconosciuti da un solo genitore (funzioni ex ONMI)- (Legge Regionale n 11 del 23/10/2007) per l'anno _____.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 445/2000 e s. m. i., e consapevole delle responsabilità penali previste dal medesimo decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di aver preso visione ed accettare quanto previsto dal Regolamento per l'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore e gestanti nubili riconosciuti da un solo genitore dell'Ambito territoriale N23;
- di possedere i requisiti nello stesso previsti ovvero:
- che all'atto della nascita o con atto posteriore, il/i minore/i è/sono stato/i riconosciuto/i da parte di un solo genitore;
- di essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa (per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti nei Comuni afferenti all'Ambito N23);
- che il minore frequenta regolarmente la seguente scuola _____
- che il minore non beneficia di altri contributi economici erogati da parte del Comune di residenza Ambito N23 a qualsiasi titolo in relazione allo stesso esercizio finanziario;



ALLEGATO " B "

SCHEDA DI VALUTAZIONE STATO DI BISOGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE E PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI

Operatore responsabile della compilazione _____
Comune di _____ Data compilazione _____
Richiesta prot. _____

Il richiedente

Nome e Cognome	
----------------	--

Residenza: Via/Piazza _____ n. _____
Città _____ prov. _____
Telefono _____

Dati Relativi alla Rete Familiare

Nucleo familiare:

Sono da intendersi tutte le persone che effettivamente vivono nello stesso nucleo familiare.

<u>Nome e Cognome</u>	<u>Relazione parentale</u>	<u>Professione</u>	<u>Età</u>



Tipologia di richiesta

A) contributo economico per minore riconosciuto da un solo genitore	B) assistenza gestante nubile (art. 12 lett. A)	C) assistenza gestante nubile (art. 12 lett. b)	C) assistenza gestante nubile (art. 12 lett. C affidamento in idoneo istituto)
---	---	---	--

Altre Informazioni:

Presenza di tutti i requisiti previsti dagli art. 3 e 4 del Regolamento (per l'intervento tipologia A)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Presenza di tutti i requisiti previsti dagli art. 12 del Regolamento (per gli interventi tipologia B, C) e D)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Valutazione socio ambientale	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Situazione Economica

Dalla documentazione allegata il parametro ISEE del richiedente è pari ad € _____

All'esito della valutazione complessiva effettuata dalla scrivente, ai fini dell'accesso ai servizi di cui al regolamento per l'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un sole genitore e gestanti nubili dell'Ambito N23 – Comune di Nola capofila, si esprime parere favorevole sull'intervento richiesto.

Data

L' Assistente Sociale



Oggetto: Richiesta assistenza gestante nubile, art. 56 L. R. n. 11/2007- anno _____

La sottoscritta _____ c.f. _____ Nata il _____
a _____ (_____) Residente a _____
in Via/Piazza _____ n. _____
Tel _____, e - mail/ PEC _____

In qualità di gestante nubile;

CHIEDE

di accedere alle forme di assistenza a favore di gestanti nubili - (Legge Regionale n 11 del 23/10/2007).

In particolare avanza la seguente richiesta (barrare la casella di interesse):

- sostegno psicologico alla madre, finalizzato al recupero delle risorse interiori ed alla consapevolezza dei propri atti, al di riappropriarsi delle funzioni genitoriali ed al miglioramento del rapporto con la prole, la famiglia, l'ambiente sociale e le figure di riferimento e, qualora ci siano, quelle istituzionali;
- sostegno per il conseguimento da parte dell'assistita di un'autonomia economico-sociale (recupero dei rapporti o con la famiglia, collocazione del bambino in servizi sociali del territorio, interventi, anche di formazione professionale, tesi a favorire un migliore inserimento della madre nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, di integrazione culturale e professionale, ecc...);
- affidamento in idoneo istituto della madre e, dopo il parto, con il bambino, fino al raggiungimento dei tre anni e, per casi eccezionali opportunamente motivati, non oltre il compimento dei cinque anni, allo scopo di eliminare il rischio della separazione forzata nella primissima infanzia;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 445/2000 e s. m. i., e consapevole delle responsabilità penali previste dal medesimo decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di aver preso visione ed accettare il Regolamento per l'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore e gestanti nubili riconosciuti da un solo genitore dell'Ambito N23 Comune di Nola capofila;
- di possedere i requisiti nello stesso previsti;
- di essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa (per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti nei Comuni afferenti all'Ambito N23)
- che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	GRADO DI PARENTELA



- che il Reddito I.S.E.E. del proprio nucleo familiare non è superiore ad € 7.500,00;
- La sottoscritta autorizza, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, forniti in sede di presentazione della presente domanda, o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di residenza.
- Allega alla presente:
 - Attestazione ISEE o Dichiarazione sostitutiva unica prodotta ai sensi della normativa vigente;
 - certificato medico indicante le settimane di gestazione rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;

Data _____

Il Richiedente

